

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Denominazione e sede.

È costituita l'associazione denominata "Aquilasmus" con sede in L'Aquila presso l'Ufficio Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi dell'Aquila.

L'Associazione è parte dell'Erasmus Student Network AISBL e dell'Erasmus Student Network Italia.

ART. 2 Statuto e Regolamento Interno.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per quanto non precipuamente contemplato nel presente Statuto trovano applicazione, in via sostitutiva e/o integrativa, le norme stabilite dal Regolamento Interno.

Ove le norme previste nel Regolamento Interno contrastino con quelle dettate dal presente Statuto, queste ultime prevalgono.

ART. 3 Efficacia ed interpretazione.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento nello svolgimento delle attività dell'Associazione stessa. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti ed i criteri di cui all'art. 12 delle Preleggi del codice civile.

ART. 4 Oggetto e scopo.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione di tutta la compagine associativa. L'Associazione è aconfessionale, apartitica, senza fini di lucro e si prefigge lo scopo di favorire, nell'ambito dell'Università degli Studi dell'Aquila e degli altri Istituti Superiori insistenti a livello regionale, la mobilità, l'accoglienza e l'integrazione, a livello sociale e universitario, degli studenti coinvolti nei programmi comunitari ed internazionali, nonché di contribuire al processo di armonizzazione della formazione dello studente europeo.

ART. 5 Attività.

L'Associazione opera generalmente nel territorio dell'aquilano, salvo attivarsi in territorio nazionale o europeo in occasione dei singoli eventi promossi da Erasmus Student Network (c.d. ESN) con medesime finalità.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, "Aquilasmus" si impegna a promuovere le seguenti attività:

- a) agevolare l'accoglienza e l'inserimento degli studenti Erasmus e sostenere i relativi progetti di integrazione;
- b) organizzare incontri Socio-culturali (convegni, conferenze, seminari o altro) volti a promuovere i progetti di scambio interculturale e di studio universitario all'estero;
- c) prestare consulenza gratuita (orientamento allo studio ed ai servizi universitari, informazione sulla vita accademica o altro) agli studenti stranieri in arrivo presso l'Ateneo nonché agli studenti italiani che vogliono recarsi all'estero aiutandone la reintegrazione al loro rientro in Italia;
- d) organizzare attività (concorsi, visite, escursioni o altro) volte alla promozione dell'Italia, dell'Abruzzo e della città dell'Aquila;
- e) collaborare con le strutture dell'Università degli Studi dell'Aquila e/o altri Enti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni per la prestazione di servizi inerenti la mobilità studentesca;

f) cooperare attivamente alla crescita di ESN e partecipazione agli eventi da quest'ultima svolti in ambito nazionale ed internazionale e alla crescita.

L'Associazione potrà svolgere altre attività, diverse, accessorie o integrative rispetto a quelle indicate, purché direttamente legate ai principi e agli scopi dalla stessa perseguiti, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D.M. - Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci (c.d. Assemblea);
- b) il Consiglio Direttivo (c.d. Board);
- c) il Collegio dei Garanti (c.d. Garanti).

ART. 7 Entrate e patrimonio.

L'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) quota di iscrizione annuale corrisposta dai Soci;
- b) eventuali donazioni elargite da soggetti esterni;
- c) eventuali entrate ottenute a seguito degli accordi stipulati con Enti pubblici e privati.

È espressamente vietata la distribuzione, anche in via indiretta, tra gli associati e/o in capo a terzi di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitali maturati dall'Associazione, fatta salva ogni diversa disposizione di legge.

Ogni Anno Associativo Aquilasmus provvede alla redazione del bilancio consuntivo contenente il rendiconto di tutti i movimenti finanziari posti in essere in entrata e in uscita.

ART. 8 Durata ed estinzione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si estingue per le seguenti cause:

- a) inesistenza di pluralità degli associati;
- b) impossibilità di perseguire lo scopo sociale;
- c) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione, i beni, a seguito della liquidazione, sono devoluti ad altre associazioni locali no profit operanti in medesimo o simile settore o ad altra associazione non lucrativa creata a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART. 9 Forma delle comunicazioni associative.

L'Associazione e i suoi Organi provvedono a dare tutte le informazioni, gli avvisi e le notizie tramite i mezzi di comunicazione espressamente indicati nel Regolamento Interno (c.d. Canale di Comunicazione).

TITOLO II DELL'ASSEMBLEA

ART. 10 Caratteri.

L'Assemblea è l'Organo primario di decisione. La partecipazione ai lavori dell'Assemblea è aperta a tutti. Il diritto di voto è riservato ai Soci. Ove non altrimenti specificato da Regolamento Interno, il voto di ciascun Socio è valido solo in quanto espresso in proprio.

ART. 11 Competenze dell'Assemblea.

L'Assemblea è competente, tra l'altro, in materia di:

- a) elezione membri del Board;
- b) vaglio e approvazione del bilancio consuntivo;
- c) approvazione dello Statuto, ivi comprese le relative modifiche;
- d) approvazione Regolamento Interno, ivi comprese le relative modifiche;
- e) approvazione di eventuali spese associative consistenti;
- f) delega di un Socio alla gestione del denaro dell'Associazione;
- g) esclusione di un Socio;
- h) revoca del mandato di un membro del Board o dell'intero Board;
- i) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione;
- j) qualsiasi adempimento, dovere, impegno, incarico la cui trattazione debba ritenersi urgente, nel rispetto dei principi dell'Associazione.

ART. 12 Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata su decisione del Presidente tramite avviso sul Canale di Comunicazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci.

L'avviso sul Canale di Comunicazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea, nonché il rispettivo ordine del giorno (c.d. OdG).

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire entro tre giorni dal suo svolgimento, salvo che l'OdG includa una delle materie di cui all'art. 11, lett. c), g), h), i), j) nel qual caso l'Assemblea è convocata entro un giorno dal suo svolgimento.

Ove l'OdG includa una delle materie di cui all'art. 11, lett. c), g), h), i), j), la convocazione dell'Assemblea deve essere avallata dalla maggioranza dei membri del Board sul Canale di Comunicazione almeno tre ore prima del suo svolgimento.

In seguito alla convocazione dell'Assemblea, il Presidente, ove ne ricorra l'esigenza, sentiti la maggioranza dei soci, può modificare il luogo o l'orario dell'Assemblea.

In via eccezionale, su espressa autorizzazione del Presidente, l'Assemblea può essere indetta da altro membro del Board.

Ove qualunque Socio ne dichiari l'opportunità, l'OdG è suscettibile di variazioni, anche durante lo svolgimento dell'Assemblea.

ART. 13 Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea non può dirsi validamente costituita ove non sia presente il Presidente o il Vicepresidente.

L'Assemblea è validamente costituita ove siano presenti almeno 1/3 (per difetto) dei Soci aventi diritti di voto, salvo che l'OdG includa una delle materie di cui all'art. 11, lett. a), c), g), h), i) per le quali occorre la presenza di almeno di metà più uno dei soci (per difetto). Per il computo del numero legale non si tiene conto degli assenti giustificati.

L'assenza di un Socio ad una Assemblea è considerata giustificata nel caso in cui ne pervenga comunicazione sul Canale di Comunicazione prima dell'inizio della stessa.

Ove l'OdG attenga alla materia di cui all'art. 11, lett. c), g), h) e i) ai fini della valida costituzione dell'Assemblea è necessaria altresì la presenza di un Garante, anche in via telematica.

Nel caso non si raggiungesse la maggioranza, l'Assemblea potrà essere convocata a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione e sarà validamente costituita ove presenti almeno 1/5 soci, di cui il Presidente e/o il Vicepresidente.

ART. 14 Deliberazione dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo diversa esplicita richiesta anche di un solo Socio.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice (c.d. maggioranza) dei Soci presenti, salvo i casi di cui all'art. 11 lett. c), per il quale occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci (se si ottiene un numero di voti superiore alla metà del numero totale degli aventi diritto al voto), nonché i casi di cui l'art. 11 lett. g), h), i) per i quali occorrerà il voto favorevole dei due terzi dei Soci.

ART. 15 Verbale di Assemblea.

Tutte le operazioni dell'Assemblea sono riassunte e trascritte nel verbale di Assemblea (c.d. verbale) in modo trasparente, chiaro e redatto dal segretario o, ove assente, altro Socio designato dal presidente, il quale provvederà a pubblicarlo sul Canale di Comunicazione entro cinque giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il mancato rispetto dei termini di pubblicazione del verbale può, a discrezione dell'Assemblea, comportare l'annullamento dello stesso.

Il Verbale di ultima Assemblea deve essere approvato a maggioranza dei Soci nonché sottoscritto dal Presidente alla prima Assemblea utile.

Successivamente alla sottoscrizione del Presidente del Verbale di ultima Assemblea, delle eventuali irregolarità in esso contenute risponde il Board nella sua interezza.

TITOLO III DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 16 Composizione.

Il Board è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vicepresidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;
- e) Rappresentante Locale;

ART. 17 Competenze.

Il Board attua gli obiettivi e le strategie per la migliore gestione dell'Associazione, alla luce di quanto espresso nelle delibere adottate dall'Assemblea, aggiorna i Soci in merito ad ogni azione intrapresa a nome e/o per conto dell'Associazione e delibera in merito all'opportunità da parte dell'Associazione di porre in essere delle convenzioni con altri Enti, occupandosi altresì delle modalità di attuazione delle stesse.

ART. 18 Nomina e durata.

I componenti del Board sono eletti in sede di Assemblea, ogni anno, entro il mese di luglio.

Il mandato dei membri del Board ha durata annuale.

Le elezioni sono convocate dal Presidente in carica almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea mediante avviso sul Canale di Comunicazione.

Fino a 2 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, ogni Socio ha diritto di proporre la propria candidatura in relazione a una sola delle possibili cariche tramite comunicazione sull'apposito Canale di Comunicazione.

A partire dalla convocazione dell'Assemblea elettiva e fino alla convocazione della prima Assemblea del nuovo Board è preclusa la possibilità a chiunque di iscriversi all'Associazione.

Ogni Socio ha diritto a presentare la propria candidatura per una stessa carica per un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui, per mancanza di proposte, non debba procedersi alla riapertura del periodo di presentazione delle stesse.

Sono eletti alle cariche del Board i candidati che abbiano riportato i due terzi dei voti favorevoli dei Soci presenti.

Nel caso in cui vi siano più di due candidati e durante la prima votazione nessuno di essi raggiunga la maggioranza richiesta si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti favorevoli validi, secondo il comma precedente.

Nel caso in cui vi siano due soli candidati, o che si sia arrivati alla necessità di ballottaggio e durante la votazione dei due nessuno raggiunga la maggioranza richiesta, si procederà ad una ulteriore votazione sulla sola candidatura del soggetto che abbia ricevuto il maggior numero di voti.

In caso di parità dei voti ottenuti da due o più candidati, si procederà a un ulteriore votazione. Ove anche quest'ultima votazione non sia risolutoria, la carica rimarrà vacante e il Presidente (o, in caso di vacanza della carica, il Vicepresidente) provvederà immediatamente ad aprire un nuovo periodo volto alla presentazione candidature di durata di 15 giorni, eventualmente prorogabile di ulteriori quindici giorni in caso di mancata presentazione di alcuna candidatura.

In caso di riapertura delle candidature, l'elezione avverrà secondo le modalità di cui al comma 2 e ss., in occasione della prima Assemblea successiva alla scadenza dei termini di cui al comma precedente.

In caso di mancata elezione di un membro del Board il soggetto ricoprente la stessa nel precedente mandato continuerà a farlo fino a nuova decisione dell'Assemblea o eventuali dimissioni di quest'ultimo.

Il Board è regolarmente nominato nel caso ci siano almeno tre membri eletti.

Il nuovo Board entra in carica alla prima Assemblea successiva all'elezione e affianca il precedente nella gestione dell'Associazione per il periodo di tempo necessario al passaggio delle consegne.

ART. 19 Revoca mandato o dimissioni.

Ciascun membro del Board o il Board nella sua interezza, può essere revocato nella sua carica a seguito del voto di sfiducia di due terzi dei Soci presenti in sede di Assemblea.

In caso di revoca del mandato o dimissioni di un membro del Board, il Presidente o il Vice-Presidente provvede ad aprire il periodo di candidature, secondo le modalità di cui all'art. 18.

In caso di revoca o dimissioni del Board nella sua interezza o in caso di dimissioni del presidente e del vicepresidente, un Garante provvede ad aprire il periodo di candidature, secondo le modalità di cui all'art. 18.

ART. 20 Presidente.

Il Presidente del Board:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) concerta con gli altri membri del Board le linee guida di indirizzo dell'Associazione;
- c) presiede i lavori dell'Assemblea assicurandone l'ordinato svolgimento e provvede a sottoscrivere il relativo Verbale;
- d) convoca formalmente l'Assemblea secondo i modi e i tempi di cui agli artt. 12 e 15, consultandosi con gli altri membri del Board al fine di assicurare la presenza della maggioranza degli stessi;

- e) gestisce i rapporti tra l'Associazione e i suoi eventuali partner, amministrativi e non, pubblici e privati;
- f) insieme al Tesoriere, è responsabile degli eventuali spostamenti economici posti in essere dall'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 11, lett. e);
- g) insieme al Tesoriere, è cofirmatario di conti postali o bancari eventualmente emessi;
- h) attesta e controfirma gli accordi intrapresi tra l'Associazione e i suoi "partner" o, a tal fine, delega un Socio;
- i) sottoscrive, unitamente al segretario, il verbale di Assemblea.
- j) vigila circa il rispetto dei principi e degli scopi associativi, dei dettami del presente Statuto e di quelli del Regolamento Interno.

Ove necessario ai fini del raggiungimento della maggioranza, il voto del Presidente vale doppio, salvo che la decisione non attenga:

- a) modifiche dello Statuto;
- b) modifiche del Regolamento Interno;
- c) elezione di una qualunque carica associativa;
- d) mozione di sfiducia o esclusione di un Socio;
- e) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

ART. 21 Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente del Board:

- a) fa le veci del Presidente in ogni sua funzione;
- b) coordina i Soci dello svolgimento delle rispettive mansioni;
- c) gestisce e coordina il Canale di Comunicazione provvedendo altresì alla apposita registrazione degli eventi svolti, secondo le indicazioni di ESN Italia.

ART. 22 Il Tesoriere.

Il Tesoriere:

- a) insieme al Presidente, è responsabile della gestione delle risorse economiche dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 11, lett. e);
- b) verifica la fattibilità economica di ogni operazione posta in essere dall'Associazione occupandosi altresì della relativa procedura di liquidazione;
- c) ove opportuno, redige, unitamente agli altri membri del Board, il bilancio preventivo;
- d) ogni anno, entro la prima Assemblea successiva la scadenza del proprio mandato, redige il bilancio consuntivo;
- e) su richiesta espressa, motivata e documentata dei Soci, elargisce i rispettivi rimborsi spesa;
- f) insieme al Presidente, è cofirmatario di conti postali o bancari eventualmente emessi;
- g) coordina e gestisce le convenzioni che l'Associazione pone in essere con altri Enti, provvedendo altresì alla annotazione delle stesse in un apposito registro.

ART. 23 Il Segretario.

Il Segretario si occupa dell'attività amministrativa svolta dall'Associazione e, in particolare:

- a) redige e, unitamente al Presidente, sottoscrive il Verbale di Assemblea;
- b) provvede al regolare inserimento degli atti ufficiali nel Canale di Comunicazione abilitando altresì l'accesso ai nuovi Soci;
- c) collabora con il Presidente e il Vicepresidente nel processo di agevolazione all'accesso degli atti ufficiali;
- d) gestisce il Libro dei Soci aggiornandolo costantemente.

ART. 24 Il Rappresentante Locale.

Il Rappresentante Locale:

- a) gestisce le pubbliche relazioni e i rapporti con la realtà del Network ESN per conto dell'Associazione;
- b) comunica le decisioni adottate dal Board nazionale, aggiorna costantemente l'Associazione su tutte le attività di ESN Italia, espone e descrive l'esito delle Piattaforme Nazionali nonché gli eventi di ESN a cui prende parte in via orale, rispettivamente, nell'ambito della prima Assemblea utile, salvo diversa disposizione dell'Assemblea stessa;
- c) promuove l'Associazione procacciando contatti con studenti universitari, loro rappresentanti, nonché altre associazioni, Enti o Istituzioni;

TITOLO IV DEL COLLEGIO DEI GARANTI

ART. 25 Composizione.

Il Collegio dei Garanti è composto da un minimo di 2 e un massimo di 5 persone aventi la carica di Garante.

Sara Di Pietrantonio, come Socio fondatore di Aquilasmus, è automaticamente membro del Collegio dei Garanti.

ART. 26 Competenze.

Il Garante:

- a) ha il compito di vigilare sull'operato dell'Associazione circa il rispetto dei principi e degli scopi associativi, dei dettami del presente Statuto e di quelli del Regolamento Interno;
- b) su richiesta di qualunque dei Soci, fornisce pareri volti alla risoluzione delle eventuali problematiche e/o controversie presentatesi nell'ambito dell'Associazione.

L'intero Collegio dei Garanti:

- a) prima del voto in sede di Assemblea, delibera e approva a maggioranza semplice dei suoi componenti le proposte di modifica del presente Statuto nonché del Regolamento Interno, verificando l'effettivo rispetto dei principi e degli scopi che l'Associazione persegue;
- b) Ove necessario, può richiedere la convocazione di una Assemblea avente come OdG la revoca del mandato dell'intero Board, salvo quanto disposto all'art. 11, lett. h).

ART. 27 Nomina e durata.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti nella medesima Assemblea in cui viene rinnovato il Board.

Il mandato del Collegio dei Garanti ha durata annuale.

Entro la prima Assemblea successiva alla loro elezione i componenti del Collegio dei Garanti scelgono al loro interno un Coordinatore che sovrintende alle attività dell'organo e ne è il portavoce.

Possono ricoprire la carica di Garante:

- a) tutti gli ex membri del Board che ne abbiano interesse, provvedendo ciascuno a darne comunicazione tramite avviso sull'apposito Canale di Comunicazione, nel rispetto degli stessi termini di cui all'art. 18; nel caso in cui la richiesta venga formulata da un Socio che sia stato sfiduciato o la cui carica sia stata revocata nel corso del rispettivo mandato, la stessa potrà essere accolta solo trascorso almeno un anno dal momento della ratifica della sfiducia o della revoca e a seguito del parere favorevole della maggioranza dei Soci presenti in sede di Assemblea;
- b) i Soci che si siano distinti per l'impegno e la dedizione mostrati verso l'Associazione, a seguito del voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Soci presenti in sede di

Assemblea; in tal caso, la carica diventa effettiva a seguito dell'accettazione del Socio mediante comunicazione sull'apposito Canale di Comunicazione entro sette giorni dalla nomina.

Sono eletti alla carica di Garante i candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti favorevoli dei Soci presenti.

Nel caso in cui vi sia l'elezione di più di quattro membri del Collegio dei Garanti avranno la priorità coloro che abbiano trascorso più anni come membro del Board.

Il Collegio dei Garanti si dichiara costituito nel caso in cui ci siano almeno due Garanti.

Nel caso in cui non pervengano candidature, il Presidente (o, in caso di vacanza della carica, il Vice-Presidente) provvederà immediatamente ad aprire un nuovo periodo volto alla presentazione candidature di durata di 15 giorni, eventualmente prorogabile di ulteriori quindici giorni in caso di mancata presentazione di alcuna candidatura.

La figura di Garante è incompatibile con quella di membro del Board.

Il Socio divenuto Garante perde il diritto di voto.

TITOLO V DEGLI ASSOCIATI

ART. 28 Domanda di associazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Può associarsi chiunque condivida le finalità dell'Associazione, senza alcuna discriminazione di natura patrimoniale, di estrazione sociale, religiosa, razziale, di appartenenza politica, di orientamento sessuale o di nessun'altra natura.

L'ammissione di un soggetto alla carica di Socio comporta la sua iscrizione nel Libro dei Soci a seguito del pagamento della quota Sociale.

Il Libro dei Soci raccoglie anno per anno le singole pratiche di iscrizione compilate e sottoscritte da ciascun associato.

La quota Sociale è:

- a) intrasmissibile, fatti salvi i casi di trasferimenti a causa di morte o di non rivalutabilità della stessa;
- b) stabilita all'inizio dell'Anno Associativo dal Board in carica;

L'iscrizione di un soggetto nel Libro dei Soci ha la durata di un Anno Associativo.

ART. 29 Diritti e doveri dei soci.

I Soci hanno diritto a:

- a) partecipare attivamente ai lavori dell'Assemblea;
- b) essere costantemente aggiornati sulle iniziative intraprese dal Board per conto dell'Associazione;
- c) accedere con le proprie credenziali all'interno del Canale di Comunicazione;
- d) esprimere il proprio voto in sede di Assemblea come specificato dal Regolamento Interno;
- e) candidarsi nelle elezioni per il rinnovo delle cariche del Board;
- f) candidarsi nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei Garanti, nei limiti dell'art.29;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, su richiesta e approvazione dell'Assemblea.
- h) quale Socio di ESN Italia ed ESN International, usufruire di tutte le agevolazioni frutto delle convenzioni poste in essere tra l'Associazione e i suoi "partner", mediante l'utilizzo della ESNcard.
- i) candidarsi nelle elezioni per il rinnovo del Collegio dei Garanti, nei limiti dell'art.29;
- j) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, come stabilito dal Regolamento Interno;

k) quale Socio di ESN Italia ed ESN International, usufruire di tutte le agevolazioni frutto delle convenzioni poste in essere tra l'Associazione e i suoi "partner", mediante l'utilizzo della ESNcard.

I Soci devono:

- a) svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, mossi da uno spirito di solidarietà e correttezza, nel rispetto dei principi dettati dal presente Statuto;
- b) collaborare attivamente con i membri del Board nel perseguimento degli scopi associativi;
- c) versare, all'inizio di ogni Anno Associativo, la rispettiva quota Sociale.

Il Socio che contravviene ai suoi doveri può essere escluso dall'Associazione.

ART. 30 Cessazione del rapporto associativo.

Sono cause di cessazione del rapporto associativo:

- a) Il recesso;
- b) L'esclusione;
- c) La morte.

La procedura di esclusione è avviata dall'Assemblea a seguito di segnalazione formale sul Canale di Comunicazione, espressa e motivata presentata da almeno un Socio.

L'esclusione del Socio è deliberata in sede di Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 13 e 14.

L'esclusione del Socio comporta la cancellazione della relativa pratica di iscrizione dal Libro dei Soci.

L'esclusione del Socio non dà diritto alla restituzione della rispettiva quota associativa relativa all'Anno Associativo in corso.

In caso di mancato rinnovo della procedura di iscrizione, decorsi inutilmente due mesi dall'inizio dell'Anno Associativo, l'esclusione del Socio avviene in via automatica.